

INTERMEDIARIO MARSH SPA **COD.** 9402/BL003_PD

APPENDICE N. 8 **ALLA POLIZZA** RC PROFESSIONALE VERSO TERZI E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA **N.** BLUE090079
Unione Nazionale Giudici di Pace
U.NA.GI.PA

CONTRAENTE UNIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE

A) Di comune accordo tra le Parti, con effetto dalle ore 24:00 del 18/03/2015, si conviene di abrogare e sostituire i seguenti articoli e definizioni delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Responsabilità Civile

La responsabilità extracontrattuale che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

La responsabilità di cui alla L. 117/88 così come modificata della Legge 27 febbraio 2015 n. 18 e L. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Richiesta di Risarcimento

Ogni procedimento giurisdizionale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del *Contraente/Assicurato*; o informazione di garanzia; invito a dedurre notificato ad un Assicurato dalla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, invito ad intervento volontario ai sensi dell'art. 6 della L. 117/88 così come modificata della Legge 27 febbraio 2015 n. 18.

Art. 06 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di *Sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la *Polizza* oppure al broker indicato in *Polizza*, **entro 30 giorni** da quando è stata comunicata o resa nota una delle seguenti fattispecie:

- a. ricevimento di informazione di garanzia;
- b. formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico – Corte dei Conti ecc.);
- c. ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile;
- d. Avviso di notifica di procedimento civile nei confronti dello Stato ed invito ad intervenire ai sensi dell'art. 6 della L. 117/88 così come modificata della Legge 27 febbraio 2015 n. 18;

Le eventuali *richieste di risarcimento*, anche successive alla cessazione del presente contratto, comunicate e riconducibili alle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) saranno considerate trasmesse alla data di comunicazione delle predette fattispecie.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (Art. 1915 C.C.) Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli Assicuratori.

B) Di comune accordo tra le Parti, con effetto dalle ore 24:00 del 18/03/2015, si conviene di abrogare e sostituire l'Art. 12 Oggetto dell'assicurazione della sezione Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Amministrativa dei Magistrati :

Art. 12 Oggetto dell'assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, in conseguenza di comportamenti non dolosi posti in essere nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e/o amministrative connesse con le stesse, durante il periodo di efficacia del presente contratto come previsto dal successivo art. 13:

- a) ai sensi dell'art. 7 della Legge 13 aprile 1988 n° 117 così come modificata della Legge 27 febbraio 2015 n. 18 in materia di responsabilità civile dei magistrati, in conseguenza dell'azione di rivalsa promossa a seguito di risarcimento effettuato dallo Stato per effetto di un comportamento posto in essere nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e/o consultive, e/o di controllo, compresa l'attività svolta nelle Commissioni Tributarie, presso i Commissariati agli Usi Civici, presso Amministrazioni pubbliche statali in funzione ausiliaria e Tribunale Superiore delle Acque nonché per le attività assimilabili a quelle dirigenziali esclusivamente nell'ambito di Governo della giustizia amministrativa e amministrativo-contabile. La garanzia è prestata anche nell'ipotesi d'intervento volontario del Magistrato nel giudizio promosso contro lo Stato ai sensi dell'art. 6 della Legge 117/1988 così come modificata della Legge 27 febbraio 2015 n. 18;
- b) ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 117 del 13 aprile 1988 così come modificata della Legge 27 febbraio 2015 n. 18, qualora il magistrato sia convenuto in giudizio per fatti costituenti reato, commessi dall'assicurato nell'esercizio delle sue funzioni di cui al punto a), limitatamente ai reati contestati a titolo di colpa;
- c) ai sensi della Legge 20 dicembre 1996 n° 639 e leggi correlate, relativamente alle perdite patrimoniali derivanti dalla loro responsabilità amministrativa e contabile, in conseguenza di comportamenti posti in essere nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e/o amministrative connesse con le stesse, come da lettera a) e b), ovvero ai sensi della Legge 24 marzo 2001 n° 89 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. legge Pinto) relativamente ai danni ed alle perdite patrimoniali derivanti dall'azione di rivalsa demandata alla Corte dei conti.
- d) a seguito di danni derivanti dalla responsabilità civile conseguenti a fatti accidentali verificatisi in relazione alla conduzione e gestione dell'ufficio del quale gli assicurati sono titolari, concernenti gli obblighi di cui al D. Lgs. 626/04 e integrazioni o modifiche di cui al Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, nella loro qualità di Soggetti Responsabili, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, giurisdizionali e/o amministrative connesse con le stesse, come richiamate alle lettere a), b) e c).

Fermo il resto

Milano, 25/03/2015
/ep

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l'Italia
